



REGOLAMENTO ORGANICO

testo approvato dal Consiglio nazionale CTG nella riunione del 30 settembre e 1 ottobre 2017

TITOLO I

IL SOCIO

- **Art. 1**

Il Consiglio nazionale può istituire classificazioni interne alla categoria dei Soci, in base al loro ruolo associativo e alla loro condizione.

Il Consiglio nazionale stabilisce annualmente le relative quote sociali nazionali. I Consigli regionali, di comitato e di base possono stabilire eventuali quote aggiuntive locali.

Il Consiglio nazionale o regionale, il Comitato locale o il Gruppo possono attribuire e revocare il titolo di Socio onorario, a coloro che hanno meriti particolari o hanno offerto un qualificato contributo allo sviluppo dell'Associazione. Il titolo può essere concesso con durata pari all'anno sociale o vitalizia e la relativa quota sociale è sostenuta dalla struttura che l'ha deliberata.

- **Art. 2**

La qualifica di Socio è comprovata dalla tessera annuale.

- **Art. 3**

L'adesione al CTG di Enti ed Organizzazioni che intendono collaborare per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione viene deliberata dal Consiglio nazionale o dal Consiglio regionale secondo le rispettive competenze.

L'adesione sarà regolamentata da opportuna convenzione o altro protocollo di intesa.

- **Art. 4**

L'adesione al CTG di strutture ricettive (Ostelli, Case per ferie, Campeggi, ecc.) viene deliberata dalla Presidenza nazionale in base ai criteri stabiliti dal Consiglio nazionale.

IL CONSULENTE ECCLESIASTICO

- **Art. 5**

Il ruolo del Consulente ecclesiastico è definito dall'art. 5 dello statuto. Il Consulente ecclesiastico nazionale è nominato dal Consiglio permanente della Conferenza Episcopale Italiana. I Consulenti ecclesiastici regionali sono nominati dalle Conferenze episcopali regionali; i Consulenti diocesani e di Gruppo sono nominati dagli Ordinari diocesani. I consulenti ecclesiastici ad ogni livello partecipano di diritto a tutte le riunioni istituzionali e di consiglio e di presidenza, con diritto di parola e di parere consultivo.

TITOLO II

ARTICOLAZIONI DI BASE

IL GRUPPO CTG

- **Art. 6**

Il Gruppo è la struttura di base del CTG ed ha compito di attuare, nel proprio ambito, le finalità dell'Associazione.

Il Gruppo aderisce al Centro Turistico Giovanile inviando domanda annuale di affiliazione alla Presidenza nazionale per il tramite del Comitato locale di competenza.

- **Art. 7**

L'Assemblea dei soci è convocata all'inizio di ogni anno sociale per esaminare l'attività svolta, per approvare il programma di attività del gruppo in armonia con gli indirizzi generali del CTG, e per approvare i bilanci.

Le iniziative locali devono tenere conto, per quanto possibile, della programmazione associativa sovra locale. L'Assemblea di gruppo, essendo il principale strumento di formazione e partecipazione dei soci, può essere convocata più volte l'anno dal Consiglio di gruppo.

Essa può essere convocata in seduta straordinaria dal Consiglio di gruppo o su richiesta di almeno un terzo dei Soci o dal Comitato locale.

La convocazione dovrà essere fatta per iscritto almeno con 10 giorni di anticipo sulla data fissata e dovrà contenere il luogo, la data, l'ora e gli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'Assemblea dei soci è valida in prima convocazione se è presente la metà più uno dei soci; in seconda convocazione, dopo almeno un'ora, qualunque sia il numero dei presenti.

All'Assemblea dei soci partecipano anche i rappresentanti dei Soci collettivi nel numero massimo di uno per ogni Socio collettivo.

L'Assemblea dei soci delibera la durata in carica del Consiglio di gruppo e il numero dei suoi componenti; il Consiglio viene comunque rinnovato dall'Assemblea convocata in occasione del Congresso nazionale.

E' ammessa una delega scritta per ogni socio.

- **Art. 8**

All'Assemblea di gruppo o di circolo partecipano con diritto di voto tutti i Soci, iscritti a ciascuna specifica realtà, che abbiano compiuto almeno 18 anni e che siano in regola con l'iscrizione per l'anno in corso.

L'accertamento del diritto di partecipazione e del diritto di voto per i soci in base all'elenco predisposto dal Consiglio direttivo viene eseguito dalla Commissione verifica poteri, appositamente nominata dal Consiglio almeno 30 giorni prima della data dell'assemblea, e composta da almeno 3 membri, uno dei quali assume le funzioni di presidente. I componenti di tale Commissione non possono essere candidati per il Consiglio direttivo.

Il Presidente della commissione verifica poteri, dichiarato il regolare insediamento dell'assemblea, comunica il numero dei soci presenti e ammessi ed il numero dei voti attribuiti alla chiusura dei lavori della Commissione verifica poteri.

L'Assemblea procede quindi all'elezione del Presidente dell'assemblea, di uno o più Vicepresidenti, del Segretario e degli scrutatori componenti la Commissione elettorale.

Il Presidente dell'assemblea non può derogare dagli argomenti iscritti all'ordine del giorno; ha diritto a regolare gli interventi nel numero, nell'ordine e nella durata.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti.

I sistemi di votazione previsti sono: acclamazione,alzata di mano, appello nominale, scheda segreta.

Su ogni questione controversa sorta in sede di verifica poteri decide in via definitiva l'Assemblea.

Nei Gruppi con un numero di soci inferiore a 15, il Consiglio di gruppo può adottare, in deroga al presente articolo, una procedura semplificata.

- **Art. 9**

L'Assemblea:

- approva con votazione per alzata di mano la mozione conclusiva che determina gli indirizzi programmatici;

- elegge con scheda segreta i Consiglieri.

Possono essere candidati al Consiglio i Soci che abbiano compiuto il 18° anno di età.

L'Assemblea, nel caso sia stato convocato il Congresso nazionale, elegge con scheda segreta i delegati al Congresso locale; possono essere delegati al Congresso locale i Soci che abbiano compiuto il 18° anno di età.

- **Art. 10**

Le candidature espresse in una o più liste dovranno essere presentate al Presidente dell'assemblea prima dell'inizio delle operazioni elettorali; non è ammessa la candidatura in più di una lista.

Il Presidente dell'assemblea trasmette le candidature per lista alla Commissione elettorale che le ordinerà per ordine alfabetico e con numero progressivo.

Il voto viene espresso per ogni singola scheda contrassegnando la lista prescelta e mediante l'indicazione del cognome e nome del candidato oppure del numero che lo contraddistingue.

Ciascun elettore può esprimere il voto per un numero di candidati di una sola lista pari, al massimo, a 2/3 dei consiglieri da eleggere.

Se viene indicato un numero di candidati superiore a quello determinato verranno depennati i nominativi ultimi scritti in soprannumero.

Al termine delle votazioni la Commissione elettorale provvede a redigere la graduatoria dei candidati votati in base al numero dei voti rispettivamente ottenuti.

In caso di parità di voti tra due candidati, ha la precedenza in graduatoria il candidato più giovane di età.

Nei Gruppi con un numero di soci inferiore a 15, il Consiglio di gruppo può adottare, in deroga al presente articolo, una procedura semplificata.

- **Art. 11**

Il Consiglio di gruppo - Il Gruppo è diretto da un Consiglio eletto dall'Assemblea dei soci ed è composto da un numero di Consiglieri non inferiore a tre.

Le elezioni avvengono con voto personale e segreto.

- **Art. 12**

Il Consiglio si riunisce di norma almeno una volta al mese e ha il compito di governare la vita del Gruppo. Può in caso di urgenza assumere atti di competenza dell'Assemblea, da ratificare alla prima convocazione utile.

- **Art. 13**

Il Consiglio di gruppo elegge il Presidente, uno o più Vicepresidenti, il Segretario, l'Amministratore. Individua il Referente della formazione e il Referente della promozione associativa ed eventuali altri responsabili di settore.

Ne fanno parte inoltre di diritto con voto consultivo, i Soci iscritti al Gruppo che ricoprono la carica di Consiglieri provinciali, regionali, nazionali.

Possono far parte del Consiglio con voto consultivo, Soci cooptati dal Consiglio stesso a maggioranza dei 2/3 dei votanti e in numero non superiore a 1/3 dei membri eletti. Tali Soci possono comunque assumere incarichi associativi.

Per la partecipazione al Consiglio e alle votazioni non sono ammesse deleghe.

Il Presidente ha la rappresentanza legale del Gruppo, convoca l'Assemblea dei soci, convoca e presiede il Consiglio di gruppo; è responsabile insieme all'Amministratore della gestione dei fondi.

Coordina i rapporti esterni e interni all'associazione, e in particolare con il Comitato locale. Con gli altri responsabili del Consiglio formula proposte di lavoro all'Assemblea dei soci e ad essa ne rende conto periodicamente.

Il Vicepresidente coadiuva l'azione del Presidente e lo sostituisce in caso di assenza; può assumere incarichi specifici. Nel caso di nomina di due o più Vicepresidenti, uno di essi assume il ruolo di Vicario.

Il Segretario ha compiti amministrativi e organizzativi. Cura il tesseramento e la trasmissione dei dati relativi.

L'Amministratore predispose il bilancio preventivo e consuntivo annuale da sottoporre all'esame del Consiglio per l'approvazione dell'Assemblea. E' responsabile dell'andamento economico e contabile e redige rapporti periodici sulla situazione di bilancio. Coordina e promuove iniziative di ricerca e raccolta fondi.

Il Referente della formazione cura iniziative di formazione dei soci del gruppo, in armonia con le linee del piano formativo nazionale e regionale.

Il Referente della promozione associativa cura iniziative di sviluppo locale, con azioni rivolte a potenziare il numero dei Soci. Si occupa altresì dell'immagine esterna del Gruppo, attraverso l'uso dei mezzi di comunicazione.

In caso di cessazione dalla carica di un membro del Consiglio, per dimissioni, morosità o altro motivo, si procede alla surroga con il primo dei non eletti.

Il Consiglio di Gruppo perde i suoi poteri qualora, esaurite le surroghe, il numero dei consiglieri sia inferiore alla metà dei membri stabiliti dall'Assemblea.

In tal caso il Presidente convoca l'Assemblea dei soci per il rinnovo del Consiglio di gruppo. I Consiglieri decaduti rimangono in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio per la gestione corrente del Gruppo senza deliberare impegni finanziari.

Le dimissioni contemporanee della maggioranza dei componenti comportano la decadenza dell'intero Consiglio e la convocazione entro 30 giorni dell'Assemblea per il rinnovo delle cariche.

Nei gruppi con un numero di soci inferiore a 15, l'Assemblea può procedere a una semplificazione e accorpamento delle cariche previste, eccetto che per gli incarichi di Presidente, Segretario e Amministratore che non sono cumulabili tra di loro.

IL CIRCOLO

- **Art. 14**

Il Circolo è costituito in ambito locale per la gestione di strutture e spazi fisici con fini culturali e/o ricreativi. Per costituire un Circolo occorrono almeno 100 Soci. Aderisce al CTG inviando domanda annuale di affiliazione alla Presidenza nazionale per il tramite del Comitato locale. Gli organi del Circolo sono regolamentati come i corrispondenti del Gruppo (articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13).

TITOLO III

L'ARTICOLAZIONE LOCALE

- **Art. 15**

Il CTG a livello locale è articolato in Comitati che possono essere provinciali, interprovinciali o zionali definiti dal Consiglio regionale di competenza.

IL CONGRESSO LOCALE

- **Art. 16**

Il Congresso (provinciale o interprovinciale o zonale) è costituito dai Delegati dei gruppi e circoli eletti nelle rispettive Assemblee e dai Delegati dei soci collettivi non legati a una realtà di Gruppo.

Per ogni Delegato è ammessa una sola delega scritta oltre la propria.

Il Congresso è convocato in sessione ordinaria ogni quattro anni secondo il calendario predisposto dal Consiglio nazionale o dalla Presidenza su delega dello stesso.

Qualora sia stato effettuato nel periodo intermedio tra due Congressi nazionali sarà comunque convocato indipendentemente dal periodo del mandato trascorso.

La fase congressuale a livello locale deve concludersi entro i tempi stabiliti dal calendario predisposto dal Consiglio Nazionale o dalla Presidenza su delega dello stesso.

La convocazione del Congresso provinciale dovrà pervenire ai Delegati almeno con 10 giorni di anticipo sulla data fissata per il Congresso provinciale e dovrà contenere il luogo, la data, l'ora e gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Congresso:

- a) discute la relazione del presidente di comitato e le tesi congressuali nazionali e locali;
- b) discute ed approva la relazione dell'attività svolta;
- c) determina gli indirizzi programmatici, per la realizzazione delle finalità dell'associazione;
- d) elegge il Comitato, stabilendone il numero dei componenti;
- e) elegge il Collegio dei revisori dei conti;
- f) elegge i Delegati al Congresso nazionale;
- g) elegge i Delegati al Congresso regionale;
- h) delibera in seduta straordinaria proposte di modifica allo Statuto.

Partecipano al Congresso provinciale con diritto di iniziativa i Consiglieri nazionali e i Consiglieri regionali della provincia, i Consiglieri dei gruppi e circoli CTG, i Responsabili delle Case per ferie con tesseramento proprio, un rappresentante designato dalla Presidenza regionale.

Le elezioni avvengono con voto personale e segreto. Ogni Delegato può avere una sola delega oltre la propria.

- **Art. 17**

Il Congresso può essere convocato in sessione straordinaria dal Consiglio provinciale su richiesta di almeno 2/3 dei Gruppi affiliati che rappresentino almeno 2/3 dei soci o dal Consiglio regionale.

Per la convocazione del Congresso straordinario valgono le modalità previste per quello ordinario.

Contro le violazioni dello Statuto e/o al Regolamento organico in seno al Congresso è ammesso ricorso al Collegio regionale dei garanti ed, in ultima istanza, al Collegio nazionale dei Garanti.

- **Art. 18**

Il Congresso locale (provinciale-interprovinciale-zonale) si tiene in tutte le realtà che abbiano un numero complessivo di almeno 3 Gruppi o Circoli. In ogni caso, la Presidenza regionale o in mancanza la Presidenza nazionale deciderà sullo svolgimento in deroga, su eventuali accorpamenti necessari tra Comitati locali o sull'opportunità di unificare tutta la fase locale in sede regionale.

- **Art. 19**

Il Congresso locale è costituito dai Delegati dei gruppi, eletti nelle rispettive Assemblee in ragione di 1 delegato ogni 15 Soci o frazioni superiori a 7.

Il computo dei Soci avviene sul calcolo dei Soci sostenitori, under 30, over 30, familiari e giovanissimi.

Partecipano inoltre i Delegati dei Circoli eletti nelle rispettive Assemblee in ragione di:

- 1 Delegato ogni 50 soci o frazione superiore a 25.

Partecipa anche 1 Delegato per ogni Socio collettivo con tesseramento proprio superiore a 100 soci.

- **Art. 20**

L'accertamento del diritto di partecipazione e del diritto di voto per i Delegati in base all'elenco predisposto dalla Presidenza di Comitato viene eseguito dalla Commissione verifica poteri, appositamente nominata dal Comitato almeno 30 giorni prima della data dell'assemblea congressuale, e composta da almeno 3 membri, uno dei quali assume le funzioni di Presidente. I componenti di tale Commissione non possono essere candidati per il Comitato.

Il Presidente della commissione verifica poteri dichiarato il regolare insediamento del Congresso, comunica il numero dei Delegati presenti e ammessi ed il numero dei voti attribuiti alla chiusura dei lavori della Commissione verifica poteri.

Il Congresso procede quindi all'elezione del Presidente del congresso, di uno o più Vicepresidenti, del Segretario e degli Scrutatori componenti la Commissione elettorale.

Può procedere anche all'accorpamento delle predette funzioni.

Il Presidente del Congresso non può derogare dagli argomenti iscritti all'ordine del giorno; ha diritto a regolare gli interventi nel numero, nell'ordine e nella durata.

Il Congresso delibera a maggioranza di voti. I sistemi di votazione previsti sono: acclamazione, alzata di mano, appello nominale, scheda segreta.

Su ogni questione controversa sorta in sede di verifica poteri decide in via definitiva il Congresso composto dai Delegati già ammessi.

- **Art. 21**

Il Congresso locale:

- approva con votazione per alzata di mano la mozione conclusiva del Congresso che determina gli indirizzi programmatici;
- elegge con scheda segreta i Consiglieri;
- elegge con scheda segreta il Collegio locale dei revisori dei conti;
- elegge i delegati ai Congressi regionali e nazionale con scheda segreta.

Possono essere candidati i Soci che abbiano compiuto il 18° anno di età e in regola con l'iscrizione per l'anno in corso.

- **Art. 22**

Le candidature espresse in una o più liste dovranno essere presentate al Presidente della commissione verifica poteri entro il termine stabilito dal Comitato locale. La candidatura o la lista dovrà essere sottoscritta da almeno 10 Soci presentatori del Comitato e, per accettazione, dal candidato. Non è ammessa la candidatura in più di una lista.

Il Presidente della Commissione verifica poteri trasmette le candidature per lista, dietro presentazione del programma, alla Commissione elettorale che le ordinerà per ordine alfabetico e con numero progressivo.

Il voto viene espresso per ogni singola scheda contrassegnando la lista prescelta e mediante l'indicazione del cognome e nome del candidato oppure del numero che lo contraddistingue.

Ciascun Delegato elettorale può esprimere il voto per un numero di candidati di una sola lista pari, al massimo, a 2/3 dei candidati da eleggere.

Se viene indicato un numero di candidati superiore a quello determinato verranno depennati i nominativi ultimi scritti in soprannumero.

Al termine delle votazioni la Commissione elettorale provvede a redigere la graduatoria dei candidati votati in base al numero dei voti rispettivamente ottenuti.

In caso di parità di voti tra due candidati, ha la precedenza in graduatoria il candidato più giovane di età.

IL COMITATO

- **Art. 23**

Il Comitato (provinciale, interprovinciale o zonale) è composto dai Consiglieri eletti direttamente dal Congresso, che ne stabilisce il numero.

Partecipano inoltre alle riunioni del Comitato, con diritto di intervento e voto consultivo :

- a) i Presidenti di gruppo e circolo eletti dai rispettivi Consigli e i Delegati delle Case per ferie.
- b) i Consiglieri cooptati per competenze o meriti particolari dal Comitato, a maggioranza dei 2/3 dei votanti e in numero non superiore a 1/3 dei membri eletti.

I dirigenti di cui ai punti a) e b) possono comunque ricoprire incarichi associativi nell'ambito del Comitato.

Il Comitato deve procedere alla composizione della Presidenza eleggendo al suo interno: il Presidente, uno o due Vicepresidenti, il Segretario, l'Amministratore, il Responsabile della formazione e il Responsabile della promozione associativa, che assieme al Consulente ecclesiastico compongono la Presidenza. Individua inoltre eventuali altri responsabili di settore, i quali possono essere invitati a specifiche riunioni di presidenza.

La prima riunione è convocata ed è presieduta, fino all'avvenuta elezione del Presidente, dal Consigliere che ha riportato il maggior numero di voti al Congresso.

Per la partecipazione al Comitato e per le votazioni non sono ammesse deleghe.

- **Art. 24**

Il Comitato dura in carica normalmente quattro anni, viene comunque rinnovato nei sei mesi antecedenti il Congresso nazionale. Si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, oppure su richiesta motivata di almeno un terzo dei Consiglieri.

Partecipano alle riunioni del Comitato i Consiglieri nazionali e regionali residenti nel territorio ed il Consulente Ecclesiastico nominato dalla competente autorità ecclesiastica.

Il Comitato può deliberare la partecipazione alle sue riunioni senza diritto di voto di rappresentanti di Enti ed Associazioni che stabiliscono accordi di collaborazione con il CTG nell'ambito di comuni finalità od iniziative.

- **Art. 25**

Le riunioni del Comitato sono valide se è presente la metà più uno dei Consiglieri in carica. In seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo, sono valide qualunque sia il numero dei presenti.

Salvo casi di urgenza, la convocazione deve avvenire con almeno 5 giorni di anticipo rispetto la data fissata e deve precisare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

In caso di cessazione dalla carica di un membro del Comitato, per dimissioni, morosità o altro motivo, si procede alla surroga con il primo dei non eletti.

Il Comitato perde i suoi poteri qualora, esaurite le surroghe, il numero dei consiglieri sia inferiore alla metà dei membri stabiliti dall'assemblea congressuale.

In tal caso deve essere convocato il Congresso straordinario per l'elezione del nuovo Comitato entro 60 giorni.

I consiglieri decaduti rimangono in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio per la gestione corrente del Comitato senza deliberare impegni finanziari.

- **Art. 26**

La Presidenza si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, oppure su richiesta motivata di almeno un terzo dei Consiglieri; attua le indicazioni e decisioni del Comitato ed è responsabile della gestione delle attività, con il compito di governare la vita del Comitato. Inoltre:

- garantisce il funzionamento dei servizi;
- predispone la relazione sulla gestione finanziaria;
- assume in caso di urgenza iniziative organizzative e finanziarie da sottoporre alla ratifica del Comitato alla prima riunione;
- predispone norme relative all'ordinamento degli uffici, assunzioni e stato giuridico del personale e al trattamento economico.

Il Presidente ha i poteri previsti dallo statuto e inoltre convoca e presiede il Comitato e la Presidenza; è responsabile insieme all'Amministratore della gestione dei fondi.

Coordina i rapporti esterni e interni all'associazione, e in particolare con il Consiglio regionale.

Il Vicepresidente coadiuva l'azione del Presidente e lo sostituisce in caso di assenza. Può assumere anche incarichi specifici. Nel caso di nomina di due o più Vicepresidenti, uno di essi assume il ruolo di Vicario.

Il Segretario ha compiti amministrativi e organizzativi; in particolare sovrintende all'andamento e alla promozione del tesseramento a livello locale.

L'Amministratore predispone il bilancio preventivo e consuntivo annuale da sottoporre all'esame della Presidenza per l'approvazione del Comitato. E' responsabile dell'andamento economico e contabile e redige rapporti periodici sulla situazione di bilancio. Coordina e promuove iniziative di ricerca e raccolta fondi.

Il Responsabile della formazione cura iniziative di formazione dei dirigenti e operatori di base, in armonia con le linee del piano formativo nazionale e regionale.

Il Responsabile della promozione associativa cura iniziative di sviluppo locale, con iniziative rivolte a potenziare il numero dei Gruppi, Circoli e Case per ferie presenti sul territorio. Si occupa altresì dell'immagine esterna del Comitato, attraverso l'uso dei mezzi di comunicazione.

I suddetti incarichi possono essere anche accorpati e ne possono essere istituiti altri secondo le necessità.

Qualora nel corso della gestione uno o più membri della Presidenza vengano a cessare dalla carica, il Comitato provvede alla sostituzione nella sua prima riunione. Il nuovo o i nuovi eletti rimangono in carica fino alla scadenza della gestione in corso.

Le dimissioni contemporanee della maggioranza dei componenti comportano la decadenza dell'intera Presidenza e la convocazione entro 30 giorni del Comitato per il rinnovo delle cariche.

- **Art. 27**

Nelle realtà territoriali in cui siano presenti almeno due Gruppi, dove non si sia costituito un Comitato, la Presidenza regionale – sentiti i Gruppi - nomina un

Coordinatore con il compito di promuovere le condizioni indispensabili per la costituzione del Comitato locale.

Nelle realtà territoriali in cui vi sia una presenza minore o la stessa non sia organizzata, la Presidenza regionale nomina un Delegato con il compito di promuovere l'attività associativa.

Il Coordinatore e il Delegato hanno i poteri di rappresentanza previsti dallo Statuto e dal presente Regolamento per il Presidente di comitato.

La Presidenza regionale può revocare dette nomine in qualsiasi momento.

- **Art. 28**

Il Comitato locale ha la facoltà di sciogliere il Consiglio di un gruppo o circolo qualora vengano accertate violazioni allo Statuto o per altri gravi e comprovati motivi.

I provvedimenti disciplinari di natura associativa sono di competenza del Collegio regionale dei Garanti che dovrà esprimersi entro 60 giorni dalla ricezione del ricorso.

- **Art. 29**

Al finanziamento dell'attività del Comitato contribuiscono i Soci, il Consiglio regionale, il Consiglio nazionale e altri soggetti ed Enti, pubblici e privati.

I REVISORI DEI CONTI

- **Art. 30**

Il Collegio dei revisori dei Conti è eletto dal Congresso ed è costituito da 3 membri che, all'interno del Collegio, designano il Presidente.

Il Collegio controlla oltre a quanto indicato nello Statuto, su richiesta del Comitato o delle realtà di base, la legittimità e la regolarità della gestione finanziaria dei Gruppi e dei Circoli.

Qualora detto Collegio non sia costituito o eletto, le sue funzioni passano al corrispondente Collegio regionale.

TITOLO IV

IL LIVELLO REGIONALE

IL CONGRESSO REGIONALE

- **Art. 31**

Il Congresso regionale è convocato dalla Presidenza regionale in sessione ordinaria ogni quattro anni secondo il calendario predisposto dal Consiglio nazionale, o dalla Presidenza su delega dello stesso.

Nel caso che un Congresso regionale sia stato effettuato nel periodo intermedio tra due Congressi nazionali, sarà comunque convocato prima dello svolgimento del Congresso nazionale.

La convocazione del Congresso regionale deve pervenire ai delegati almeno 15 giorni prima della data fissata per il Congresso regionale e dovrà contenere il luogo, la data, l'ora e gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Congresso regionale viene celebrato nelle Regioni ove siano costituiti almeno 3 comitati locali. Nei casi in cui questi parametri non siano raggiunti, spetta al Consiglio nazionale, o alla Presidenza su delega dello stesso, procedere in deroga o individuare i possibili accorpamenti interregionali.

La fase congressuale regionale deve concludersi entro i tempi stabiliti dal calendario predisposto dal Consiglio Nazionale o dalla Presidenza su delega dello stesso.

- **Art. 32**

Il Congresso regionale è costituito dai delegati dei Comitati locali eletti nei relativi Congressi. Per ogni delegato è ammessa una sola delega scritta oltre la propria.

Partecipano al Congresso regionale con diritto di iniziativa i Presidenti dei comitati o - dove nominati - i Coordinatori e delegati, i Presidenti dei Gruppi e Circoli, i membri eventuali di organi nazionali residenti in Regione, un rappresentante designato dalla Presidenza nazionale, i dirigenti regionali uscenti.

Il Congresso:

- a) discute la relazione del presidente regionale e le tesi congressuali nazionali e locali;
- b) discute e approva la relazione sull'attività svolta;
- c) determina le linee guida per l'azione del CTG nella regione in armonia con le indicazioni nazionali;
- d) elegge il Consiglio regionale, stabilendone il numero di componenti;
- e) elegge il Collegio regionale dei Garanti;
- f) elegge il Collegio regionale dei Revisori dei Conti;
- g) delibera in seduta straordinaria proposte di modifica allo Statuto.

IL CONSIGLIO REGIONALE

- **Art. 33**

Il Consiglio regionale è composto dai consiglieri eletti direttamente dal Congresso regionale, che ne stabilisce il numero in base alla consistenza associativa della regione.

Partecipano inoltre alle riunioni del Consiglio, con diritto di intervento e voto consultivo:

- a) i Presidenti provinciali eletti dai rispettivi Consigli;
- b) i Consiglieri cooptati per competenze o meriti particolari dal Consiglio regionale, a maggioranza dei 2/3 dei votanti e in numero non superiore a 1/3 dei membri eletti.

I dirigenti di cui a i punti a) b) possono comunque ricoprire incarichi associativi a livello regionale.

Il Consiglio regionale elegge al suo interno il Presidente, uno o più Vicepresidenti, il Segretario, l'Amministratore, il Responsabile della formazione e il Responsabile della promozione associativa che, assieme al Consulente ecclesiastico, costituiscono la Presidenza.

Gli incarichi possono essere eventualmente accorpati.

Individua inoltre eventuali altri responsabili di settore, i quali possono essere invitati a specifiche riunioni di presidenza. La prima riunione è convocata ed è presieduta, fino all'avvenuta elezione del Presidente, dal Consigliere che ha riportato il maggior numero di voti al Congresso.

Per la partecipazione al Consiglio e per le votazioni non sono ammesse deleghe.

● **Art. 34**

Il Congresso regionale è costituito dai delegati dei Comitati locali eletti nei relativi Congressi secondo la seguente proporzione:

- nelle regioni con oltre 1000 Soci 1 delegato ogni 50 Soci o frazioni superiori a 25;
- nelle regioni con meno di 1000 Soci 1 delegato ogni 30 Soci;
- frazioni superiori a 15;
- nelle regioni con meno di 500 Soci 1 delegato ogni 15 Soci o frazioni superiori a 7;

Il computo dei Soci avviene sul calcolo dei Soci sostenitori, under 30, over 30, familiari, giovanissimi e Soci circolo.

● **Art. 35**

L'accertamento del diritto di partecipazione e del diritto di voto per i Delegati in base all'elenco predisposto dalla Presidenza regionale viene eseguito dalla Commissione verifica poteri, appositamente nominata dal Consiglio prima della data stabilita per il Congresso regionale, composta da almeno 3 membri, uno dei quali assume le funzioni di presidente. I componenti di tale Commissione non possono essere candidati per il Consiglio regionale.

Il Presidente della Commissione verifica poteri, dichiarato il regolare insediamento del Congresso, comunica il numero dei Delegati presenti e ammessi ed il numero dei voti attribuiti alla chiusura dei lavori della Commissione verifica poteri.

Il Congresso procede quindi alla elezione del Presidente del Congresso, di uno o più Vicepresidenti, del Segretario e degli scrutatori componenti la Commissione elettorale.

Il Presidente del Congresso non può derogare dagli argomenti iscritti all'ordine del giorno; ha diritto a regolare gli interventi nel numero, nell'ordine e nella durata.

Il Congresso delibera a maggioranza di voti. I sistemi di votazione previsti sono: acclamazione,alzata di mano, appello nominale, scheda segreta.

Su ogni questione controversa sorta in sede di verifica poteri decide in via definitiva il Congresso composto dai Delegati già ammessi.

- **Art .36**

Il Congresso regionale:

- approva con votazione per alzata di mano la mozione conclusiva del Congresso che determina gli indirizzi programmatici;
- elegge con scheda segreta i Consiglieri;
- elegge con scheda segreta il Collegio dei revisori dei conti e il Collegio dei garanti.

Possono essere candidati i Soci che abbiano compiuto il 18° anno di età in regola con l'iscrizione per l'anno in corso.

- **Art. 37**

Le candidature espresse in una o più liste dovranno essere presentate al Presidente della Commissione verifica poteri entro il termine fissato dal Consiglio Regionale; la candidatura o la lista dovrà essere sottoscritta da almeno 10 soci presentatori della regione e, per accettazione, dal candidato. Non è ammessa la candidatura in più di una lista.

Il Presidente della Commissione Verifica Poteri trasmette le candidature per lista, dietro presentazione di programma, alla Commissione elettorale che le ordinerà per ordine alfabetico e con numero progressivo.

Il voto viene espresso per ogni singola scheda contrassegnando la lista prescelta e mediante l'indicazione del cognome e nome del candidato oppure del numero che lo contraddistingue.

Ciascun Delegato elettorale può esprimere il voto per un numero di candidati di una sola lista pari, al massimo, a 2/3 dei candidati da eleggere.

Se viene indicato un numero di candidati superiore a quello determinato verranno depennati i nominativi ultimi scritti in soprannumero.

Al termine delle votazioni la Commissione elettorale provvede a redigere la graduatoria dei candidati votati in base al numero dei voti rispettivamente ottenuti.

In caso di parità di voti tra due candidati, ha la precedenza in graduatoria il candidato più giovane di età.

- **Art. 38**

Il Consiglio regionale si riunisce almeno due volte l'anno e nei tempi programmatici stabiliti dal Consiglio nazionale. In via straordinaria su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. Partecipano alle riunioni del Consiglio con diritto di intervento i Presidenti dei Collegi dei Revisori dei Conti e dei Garanti. Partecipano inoltre i Consiglieri nazionali residenti in regione ed il Consulente Ecclesiastico nominato dalla competente autorità ecclesiastica.

Il Consiglio è convocato e presieduto dal Presidente regionale.

Le riunioni del Consiglio sono valide se sono presenti la metà più uno dei Consiglieri in carica. In seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo, sono valide qualunque sia il numero dei presenti.

Salvo casi di urgenza, la convocazione deve avvenire con almeno 15 giorni di anticipo rispetto la data fissata e deve precisare gli argomenti posti all'ordine del giorno. In caso di cessazione dalla carica di un membro del Consiglio, per dimissioni, morosità o altro motivo, si procede alla surroga con il primo dei non eletti.

Il Consiglio perde i suoi poteri qualora, esaurite le surroghe, il numero dei Consiglieri sia inferiore alla metà dei membri stabiliti dall'assemblea congressuale.

In tal caso deve essere convocato il Congresso straordinario per l'elezione del nuovo Consiglio entro 60 giorni.

I Consiglieri decaduti rimangono in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio per la gestione corrente senza deliberare impegni finanziari.

- **Art. 39**

Il Consiglio regionale attua quanto indicato nell'articolo 14 dello Statuto, inoltre:

- a) determina le forme di partecipazione della struttura associativa locale e di base al finanziamento delle attività regionali;
- b) discute e approva i bilanci preventivi e consuntivi predisposti dalla Presidenza regionale;
- c) delibera la programmazione annuale regionale in armonia con le indicazioni nazionali.

- **Art. 40**

La Presidenza regionale si riunisce ogni qualvolta necessario e ha il compito di governare la vita associativa regionale. Inoltre:

- garantisce il funzionamento dei servizi;
- predispone la relazione sulla gestione finanziaria;
- assume in caso di urgenza iniziative organizzative e finanziarie da sottoporre alla ratifica del Consiglio nazionale alla prima riunione;
- predispone norme relative all'ordinamento degli uffici, assunzioni e stato giuridico del personale e al trattamento economico.

Può in caso di urgenza assumere atti di competenza del Consiglio, da ratificare alla prima convocazione utile.

Il Presidente ha i poteri previsti dallo statuto e inoltre convoca e presiede il Comitato e la Presidenza; è responsabile insieme all'Amministratore della gestione dei fondi.

Coordina i rapporti esterni e interni all'associazione, e in particolare con il Consiglio nazionale.

Il Vicepresidente coadiuva l'azione del presidente e lo sostituisce in caso di assenza. Può assumere anche incarichi specifici. Nel caso di nomina di due o più Vicepresidenti, uno di essi assume il ruolo di Vicario.

Il Segretario ha compiti amministrativi e organizzativi; in particolare sovrintende all'andamento e alla promozione del tesseramento a livello regionale.

L'Amministratore predispone il bilancio preventivo e consuntivo annuale da sottoporre all'esame della Presidenza per l'approvazione del Consiglio. E' responsabile dell'andamento economico e contabile e redige rapporti periodici sulla situazione di bilancio. Coordina e promuove iniziative di ricerca e raccolta fondi.

Il Responsabile della formazione cura iniziative di formazione dei dirigenti e operatori della regione, in armonia con le linee del piano formativo nazionale.

Il Responsabile della promozione associativa cura iniziative di sviluppo regionale, con azioni rivolte a potenziare il numero e le attività dei comitati e delle case per ferie presenti nella regione. Si occupa altresì dell'immagine esterna del Consiglio, attraverso l'uso dei mezzi di comunicazione.

I suddetti incarichi possono essere anche accorpati e ne possono essere istituiti altri secondo le necessità.

Qualora nel corso della gestione uno o più membri della Presidenza vengano a cessare dalla carica, il Consiglio provvede alla sostituzione nella sua prima riunione. Il nuovo o i nuovi eletti rimangono in carica fino alla scadenza della gestione in corso.

Le dimissioni contemporanee della maggioranza dei componenti comportano la decadenza dell'intera Presidenza e la convocazione entro 30 giorni del Consiglio per il rinnovo delle cariche.

- **Art. 41**

Nelle Regioni in cui non si sia svolto il Congresso regionale, la Presidenza nazionale nomina un Coordinatore regionale con il compito di promuovere le condizioni indispensabili per la costituzione del Consiglio regionale.

Il Coordinatore ha i poteri di rappresentanza assegnati dalla Presidenza nazionale.

La Presidenza nazionale può revocare dette nomine in qualsiasi momento.

I REVISORI DEI CONTI REGIONALI

- **Art. 42**

Il Collegio dei revisori dei conti regionale è eletto dal congresso Regionale ed è composto da 3 membri, che al loro interno designano un Presidente.

La carica di Revisore dei conti è incompatibile con quella di Consigliere regionale.

Qualora il Collegio non sia costituito o eletto, le funzioni passano al corrispondente livello nazionale e le spese di questo restano in carico al regionale.

I GARANTI REGIONALI

- **Art. 43**

Il Collegio regionale dei garanti è eletto dal Congresso regionale ed è composto da 3 membri, che al loro interno designano un Presidente.

Il Collegio a livello regionale attua quanto indicato nell'articolo 19 dello Statuto e ha competenza anche nei confronti di Soci, Gruppi, Circoli e Comitati del territorio.

Per la validità delle deliberazioni del Collegio è richiesta la presenza di 2 membri.

I ricorsi devono essere presentati per iscritto e a mezzo lettera raccomandata. Copia del ricorso deve essere inviata alle eventuali parti interessate. Le decisioni del Collegio dei garanti sono depositate presso la Presidenza regionale entro 60 giorni dalla data di presentazione dei ricorsi e sono comunicate agli interessati e, qualora il Collegio ne ravvisi l'opportunità, saranno rese pubbliche all'Associazione.

Le sanzioni sono quelle previste al successivo art. 51. Contro le decisioni del Collegio regionale è ammesso ricorso al Collegio nazionale.

La carica di Garante è incompatibile con quella di Consigliere regionale.

Qualora il Collegio non sia costituito o eletto, le funzioni passano al corrispondente livello nazionale e le spese di questo restano in carico al regionale.

TITOLO V

IL LIVELLO NAZIONALE

IL CONGRESSO NAZIONALE

- **Art. 44**

La comunicazione del Congresso nazionale ordinario contenente l'ordine del giorno deve essere inviata a tutti gli organi associativi almeno 90 giorni prima della data stabilita.

Per quello straordinario, la comunicazione, deve ugualmente essere inviata almeno 90 giorni prima della data stabilita.

Entro 15 giorni dalla data di ricezione della comunicazione del Congresso nazionale i Consigli regionali possono proporre alla Presidenza nazionale argomenti da inserire all'ordine del giorno.

- **Art. 45**

Al Congresso nazionale partecipano i Delegati eletti nei Congressi a livello locale e regionale.

Partecipano inoltre con diritto di iniziativa i Dirigenti regionali, dei Comitati, dei Gruppi e Circoli, di Organi Nazionali uscenti, i Responsabili Case per ferie, Centri di vacanza, Campeggi, ecc., regolarmente affiliati nell'anno in corso.

Il Congresso nazionale:

- a) discute la relazione del presidente nazionale e le tesi congressuali
- b) approva con votazione per alzata di mano la mozione conclusiva del Congresso che determina gli indirizzi programmatici dell'Associazione;
- c) elegge con scheda segreta i Consiglieri nazionali;
- d) elegge con scheda segreta il Collegio nazionale dei garanti e il Collegio nazionale dei revisori dei conti.
- e) delibera in seduta straordinaria modifiche allo Statuto.

- **Art. 46**

La convocazione del Congresso ordinario e di quello straordinario deve essere inviata ai Delegati eletti almeno venti giorni prima della data stabilita, e dovrà contenere l'indicazione della sede, gli orari fissati per la prima e la seconda convocazione e l'ordine del giorno definitivo dei lavori.

La richiesta di Congresso straordinario non può essere avanzata dopo l'invio della convocazione del Congresso ordinario.

- **Art. 47**

Il Congresso è validamente costituito in prima convocazione quando è presente la metà più uno dei Delegati aventi diritto di voto.

In seconda convocazione, almeno 2 ore dopo la prima convocazione, il Congresso s'intende costituito qualsiasi sia il numero dei Delegati aventi diritto di voto. Ogni Delegato può avere una sola delega oltre la propria.

- **Art. 48**

Al Congresso nazionale partecipano i Delegati eletti nei Congressi a livello locale o regionale in ragione di:

- 1 Delegato ogni 100 Soci o frazione superiore a 50;

- 1 Delegato per ogni regione che non abbia delegati secondo il criterio precedente, eletto dall'Assemblea dei soci della Regione, appositamente convocata<<<<.

Il computo dei Soci avviene sul calcolo dei Soci sostenitori, under 30, over 30, familiari, giovanissimi e Soci aderenti circolo.

- **Art. 49**

L'accertamento del diritto di partecipazione e del diritto di voto per i Delegati in base all'elenco predisposto dalla Presidenza nazionale viene eseguito dalla Commissione verifica poteri appositamente nominata dal Consiglio nazionale o dalla Presidenza su delega dello stesso almeno 30 giorni prima della data del Congresso e composta da almeno 3 membri, uno dei quali assume le funzioni di Presidente. I componenti di tale Commissione non possono essere candidati per il Consiglio nazionale.

- **Art. 50**

Il Presidente della commissione verifica poteri, dichiarato il regolare insediamento del Congresso, comunica il numero dei Delegati presenti e ammessi ed il numero dei voti attribuiti alla chiusura dei lavori della Commissione verifica poteri.

Il Congresso procede quindi alla elezione del Presidente del Congresso, di uno o più Vicepresidenti, del Segretario e degli scrutatori componenti la Commissione elettorale.

Il Presidente del congresso non può derogare dagli argomenti iscritti all'ordine del giorno; ha diritto a regolare gli interventi nel numero, nell'ordine e nella durata.

Il Congresso delibera a maggioranza di voti. I sistemi di votazione previsti sono: acclamazione, alzata di mano, appello nominale, scheda segreta.

Su ogni questione controversa sorta in sede di verifica poteri decide in via definitiva il Congresso nazionale composto dai Delegati già ammessi.

- **Art. 51**

Il Congresso nazionale:

- discute e approva la relazione del Presidente nazionale.
- approva con votazione per alzata di mano la mozione conclusiva del Congresso che determina gli indirizzi programmatici dell'Associazione;
- elegge con scheda segreta i 24 Consiglieri nazionali;
- elegge con scheda segreta il Collegio nazionale dei garanti e il Collegio nazionale dei revisori dei conti;

Possono essere candidati i Soci che abbiano compiuto il 18° anno di età e in regola con l'iscrizione per l'anno in corso.

- **Art . 52**

Le candidature espresse in una o più liste dovranno essere presentate al Presidente della Commissione nazionale verifica poteri entro il termine stabilito dal Consiglio nazionale; la candidatura dovrà essere sottoscritta da almeno 10 soci presentatori e, per accettazione, dal candidato. Non è ammessa la candidatura in più di una lista.

Il Presidente della Commissione verifica poteri trasmette le candidature per lista, dietro presentazione di programma, alla Commissione elettorale che le ordinerà per ordine alfabetico e con numero progressivo.

Il voto viene espresso per ogni singola scheda contrassegnando la lista prescelta e mediante l'indicazione del cognome e nome del candidato oppure del numero che lo contraddistingue.

Ciascun Delegato elettorale può esprimere il voto per un numero di candidati di una sola lista pari, al massimo, a 2/3 dei candidati da eleggere.

Se viene indicato un numero di candidati superiore a quello determinato verranno depennati i nominativi ultimi scritti in soprannumero.

Al termine delle votazioni la Commissione elettorale provvede a redigere la graduatoria dei candidati votati in base al numero dei voti rispettivamente ottenuti.

In caso di parità di voti tra due candidati, ha la precedenza in graduatoria il candidato più giovane di età.

IL CONSIGLIO NAZIONALE

- **Art. 53**

Il Consiglio nazionale è composto dai 24 consiglieri eletti dal Congresso.

Possono far parte del Consiglio nazionale con voto consultivo, in numero non superiore a 1/3 dei consiglieri eletti, i Soci cooptati dal Consiglio a maggioranza dei due terzi dei votanti.

Tali Consiglieri possono comunque assumere incarichi associativi.

Il Consiglio nazionale è insediato dal Presidente del Congresso – o in caso di impedimento da un vicepresidente - al termine del Congresso stesso ed elegge al suo interno la Presidenza nazionale.

La prima riunione è convocata ed è presieduta, fino all'avvenuta elezione del Presidente, dal Consigliere che ha riportato il maggior numero di voti al Congresso.

La Presidenza nazionale è composta dal Presidente nazionale, uno o più Vicepresidenti, il Segretario generale, l'Amministratore, il Consulente Ecclesiastico Nazionale nominato dalla Conferenza Episcopale Italiana.

Il Consiglio elegge altresì i responsabili di settore, (quali la formazione e la promozione associativa) i quali possono essere invitati a specifiche riunioni di presidenza.

Per la partecipazione al Consiglio e alle votazioni non sono ammesse deleghe.

Il Consiglio nazionale può istituire e regolamentare settori specifici di attività, sempre all'interno dell'unitarietà associativa.

- **Art. 54**

In caso di dimissioni di membri eletti, entreranno a far parte del Consiglio i candidati che in graduatoria seguono immediatamente l'ultimo eletto. Qualora dopo l'ultimo eletto non vi siano altri candidati e sempre che il numero dei Consiglieri non sia inferiore alla metà dei membri stabiliti, il Consiglio nazionale rimane in carica con il numero di componenti ridotto fino al Congresso nazionale.

Quando venga a mancare detto numero di Consiglieri, deve essere convocato un Congresso straordinario nazionale entro sei mesi per l'elezione del nuovo Consiglio.

I consiglieri decaduti rimangono in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio per la gestione corrente senza deliberare impegni finanziari.

- **Art. 55**

Le riunioni del Consiglio nazionale sono convocate dal Presidente nazionale e sono valide se è presente la metà più uno dei Consiglieri con voto deliberativo. La seconda convocazione, a distanza di almeno 1 ora dalla prima, è valida con qualsiasi numero di presenti, salvo che per l'approvazione del bilancio e delle modifiche statutarie e regolamentari, quando è comunque richiesta la presenza di metà più uno dei Consiglieri con voto deliberativo.

Salvo casi di urgenza la convocazione deve pervenire ai Consiglieri con almeno 15 giorni di anticipo e deve precisare la data, il luogo e gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Consiglio nazionale si riunisce almeno due volte l'anno e può essere convocato in sessione straordinaria su richiesta motivata da un terzo dei Consiglieri con voto deliberativo.

Il Consiglio nazionale può deliberare la partecipazione alle sue riunioni, senza diritto di voto, di dirigenti associativi, di rappresentanti di Enti ed Associazioni che stabiliscono accordi di collaborazione con il CTG per quanto riguarda lo sviluppo di fini istituzionali comuni.

Alle riunioni del Consiglio nazionale sono sempre invitati, con diritto di intervento, i Presidenti dei Collegi dei revisori dei Conti e dei Garanti.

- **Art. 56**

La Presidenza nazionale è convocata dal Presidente ogni volta lo ritenga opportuno, oppure quando ne facciano richiesta motivata almeno un terzo dei suoi componenti.

Le dimissioni contemporanee della maggioranza dei componenti comportano la decadenza dell'intera Presidenza e la convocazione entro 30 giorni del Consiglio per il rinnovo degli incarichi.

- **Art. 57**

In ordine ai compiti stabiliti dallo Statuto la Presidenza nazionale:

- garantisce il funzionamento dei servizi;
- predispone la relazione sulla gestione finanziaria;
- assume in caso di urgenza iniziative organizzative e finanziarie da sottoporre alla ratifica del Consiglio nazionale alla prima riunione;
- predispone norme relative all'ordinamento degli uffici, assunzioni e stato giuridico del personale e al trattamento economico.

- **Art. 58**

Il Presidente rappresenta l'Associazione, dispone della firma legale, convoca e presiede la Presidenza e il Consiglio, e ne coordina le attività; è responsabile insieme all'Amministratore della gestione dei fondi.

Il vicepresidente coadiuva l'azione del presidente e lo sostituisce in caso di assenza. Può assumere anche incarichi di responsabilità specifiche. Nel caso di nomina di due o più Vicepresidenti, uno di essi assume il ruolo di Vicario.

- **Art. 59**

Il Segretario generale è responsabile del coordinamento generale dei servizi nazionali e delle politiche organizzative. Qualora la Presidenza nazionale nomini un Direttore generale, con responsabilità dei servizi, degli uffici e del personale della Presidenza nazionale, il Segretario generale coordinerà la propria azione con lo stesso.

- **Art. 60**

L'Amministratore nazionale predispone il bilancio preventivo e consuntivo annuale da sottoporre all'esame della Presidenza nazionale per l'approvazione del Consiglio nazionale. E' responsabile dell'andamento economico e contabile, dell'attività amministrativa della Presidenza nazionale e redige rapporti periodici sulla situazione di bilancio. Coordina e promuove iniziative di ricerca e raccolta fondi.

- **Art 61**

Il Responsabile della formazione coordina l'elaborazione del piano formativo nazionale e sovrintende alla sua realizzazione su tutto il territorio italiano, con particolare attenzione ai dirigenti nazionali e regionali.

Il Responsabile della promozione associativa cura iniziative di sviluppo, con attività rivolte a potenziare la presenza dell'associazione nel territorio nazionale. Si occupa altresì dell'immagine esterna dell'associazione, attraverso l'uso dei mezzi di comunicazione.

Detti, e altri incarichi, possono essere assunti direttamente anche da componenti della Presidenza.

IL COLLEGIO NAZIONALE DEI GARANTI

- **Art. 62**

I compiti del Collegio nazionale dei garanti sono previsti dall'art. 24 dello Statuto.

Il Collegio è eletto dal Congresso nazionale ed è composto da tre membri effettivi e da 2 membri supplenti, possibilmente con esperienza associativa e in campo giuridico-amministrativo.

Il Presidente del collegio nazionale dei garanti è eletto dai membri effettivi e supplenti nella prima riunione.

Per la validità delle deliberazioni del Collegio nazionale dei garanti è richiesta la presenza di 3 membri.

I membri effettivi impossibilitati a partecipare vengono sostituiti dai supplenti.

Il Collegio nazionale dei garanti ha competenza sui casi di livello nazionale ed esamina in appello le deliberazioni adottate dai Collegi regionali.

I ricorsi devono essere presentati per iscritto e a mezzo lettera raccomandata entro 10 giorni dall'avvenuta comunicazione della delibera; copia del ricorso deve essere inviata alle eventuali parti interessate e all'organo che ha emesso il giudizio appellato.

Le decisioni del Collegio dei garanti sono depositate presso la Presidenza nazionale entro 60 giorni dalla data di presentazione dei ricorsi e sono comunicate agli interessati e, qualora il Collegio ne ravvisi l'opportunità, saranno rese pubbliche all'Associazione.

La carica di Garante è incompatibile con quella di Consigliere.

- **Art. 63**

Sono misure disciplinari:

- a) il richiamo;
- b) la deplorazione;
- c) la sospensione fino a dodici mesi, che comporta decadenza da eventuali cariche ricoperte;
- d) l'espulsione.

IL COLLEGIO NAZIONALE DEI REVISORI DEI CONTI

- **Art. 64**

Il Collegio nazionale dei revisori dei conti è costituito da 3 membri effettivi e 2 supplenti, possibilmente con esperienza associativa e in campo economico e amministrativo.

Il Presidente del Collegio è eletto dai membri effettivi e supplenti nella prima riunione dopo il Congresso. Il Collegio nazionale dei revisori dei conti si riunisce almeno due volte l'anno di cui una per redigere la relazione sulla gestione finanziaria annuale da presentare al Consiglio nazionale o per redigere quella da presentare al Congresso nazionale.

Il Collegio dei revisori dei Conti ha i compiti indicati nell'art. 25 dello Statuto e inoltre:

- coordina l'attività dei Collegi regionali mediante disposizioni normative di indirizzo nel rispetto dell'art. 28 dello Statuto;
- promuove incontri con i Presidenti dei collegi regionali per rendere uniforme l'attività perseguendo l'unitarietà dell'Associazione.

Il Presidente del collegio è invitato a tutti i Consigli nazionali, partecipa alle riunioni di Presidenza in cui si predispongono il bilancio.

La carica di Revisore dei conti è incompatibile con quella di Consigliere.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

- **Art. 65**

Di tutte le riunioni degli Organi collegiali previsti nello Statuto viene redatto un verbale da conservare presso la sede dell'Organo associativo.

- **Art. 66**

Qualsiasi impegno che comporti una responsabilità finanziaria deliberato dall'Organo competente, deve risultare da apposito verbale nell'ambito del quale dovrà essere indicata anche la fonte di entrata.

- **Art. 67**

Da ogni incarico si decade anche prima della normale scadenza in seguito a voto di sfiducia, espresso su apposito ordine del giorno, della maggioranza assoluta dei componenti l'Organo che ha provveduto alla elezione.

L'ordine del giorno di sfiducia deve essere sottoscritto da almeno un terzo dei componenti l'Organo competente che per deliberare dovrà riunirsi non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla richiesta.

La votazione avviene per appello nominale dei componenti l'organismo. I Consiglieri di ogni organo associativo statutario, possono essere dichiarati decaduti dalla carica dopo tre assenze consecutive senza preventiva motivata e valida giustificazione.

- **Art. 68**

Tutte le cariche associative sono volontarie e sono svolte a titolo gratuito.

- **Art. 69**

In caso di decadenza o scioglimento di un Consiglio a livello di base, di comitato o regionale, la nomina del Commissario straordinario è di competenza della Presidenza dell'organo territorialmente superiore. La stessa Presidenza, valutata la situazione, determina anche la durata dell'incarico, che dev'essere finalizzato alla piena ricostituzione degli Organi statutariamente previsti.

- **Art. 70**

L'istituzione e le funzioni di ruoli associativi particolari quali: guide, animatori, istruttori, ecc. sono regolate da appositi regolamenti di competenza del Consiglio nazionale o ratificati dal Consiglio nazionale su proposta di uno o più Consigli regionali.

- **Art. 71**

Organo ufficiale del Centro Turistico Giovanile è la Rivista Turismo Giovanile. Il sito internet ufficiale è www.ctg.it.

Potranno essere utilizzate anche nuove forme di comunicazione e social network per la promozione associativa e o collegamento tra i Soci.

- **Art. 72**

Il presente Regolamento è parte integrante dello Statuto.